



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO

DETERMINA N. 113 ANNO 2015 DEL 11-03-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 48

OGGETTO:

TRAPANI – IACP - SEF – DITTA RG ELECTRONICS SERVICE DI RAVAZZA GIUSEPPE – LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI INSTALLAZIONE LAMPADINE DI EMERGENZA E SUONERIA CON RELATIVO PULSANTE AD OGNI PIANO DELLO STABILE SEDE DELL'ENTE "REGIME DI REVERSE CHARGE" – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z2B137804A.-

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che con verbale del 20/01/2015, redatto durante la riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art.35 comma 1 D.Lgs. 81/08, tra le misure di riduzione dei rischi aziendali più urgenti sono state segnalate l'installazione di un sistema di allarme acustico centralizzato e di una rete di illuminazione di emergenza ai piani;

ACCERTATO che i predetti lavori hanno carattere di urgenza e sono improcrastinabili;

CONSIDERATO che in assenza di convenzioni idonee o accettabili della CONSIP e/o del MEPA si rende necessario procedere all'affidamento della fornitura e del servizio oggetto del presente provvedimento ad un soggetto all'uopo individuato dall'Ente mediante autonome procedure;

VISTE le nuove prestazioni e tipologie di lavori soggette al meccanismo del "reverse charge" contemplate nella legge di stabilità 2015 ed in particolare " **Prestazioni di installazione di impianti relativi ad edifici**" nella fattispecie " *installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione, ivi inclusa la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti*" (*Codici Ateco 43.21.01 e 43.21.02*);

ACCERTATO che la tipologia dei lavori da eseguire presso la sede dell'Ente è riconducibile al regime di "reverse charge" come dettato dalla Legge di stabilità 2015 art. 1 comma 629 lettera a) che modifica l' art.17 comma 6 lettera a-ter del D.P.R 26 ottobre 1972 n.633;

CONSIDERATO che per l'esecuzione degli stessi l'Ufficio Economato ha richiesto, per le vie brevi, un preventivo di spesa alla Ditta RG Electronics Service di Ravazza Giuseppe che, a seguito di sopralluogo, ha presentato il seguente preventivo di spesa, prot. n.2665 del 24/02/2015:
Fornitura ed installazione di lampadine di emergenza a led (TICINQUE IP42 LED 18WSE80) con indicatore di uscita ad ogni ala del piano (complessive n.12 lampadine di emergenza),
Fornitura ed installazione di suoneria a campana 220vac diametro 120mm, all'ultimo piano,
Fornitura ed installazione ad ogni piano di un pulsante sotto protezione a chiave da adibire solo al personale IACP per la messa in funzione della suoneria in caso di pericolo,
Fornitura ed installazione di canalina, filo ed accessori per cablare tutto l'impianto,
Totale preventivo **€1.200,00**;

PRESO ATTO che la ditta RG Electronics Service di Ravazza Giuseppe ha specificato con nota prot. n.3310 del 6/03/2015 che opera nel regime fiscale dei " *contribuenti minimi/forfettari*";

VISTA la Circolare n.6/E del 19 febbraio 2015 dell’Agenzia delle Entrate che al punto 8.5 “**Split payment e regimi speciali IVA**” recita ...*Conseguentemente, il predetto meccanismo non trova applicazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che non dispongono l’assolvimento secondo proprie regole...*;

PRECISATO che il meccanismo del “reverse charge” non dovrebbe trovare applicazione con riferimento alle prestazioni collegate ad edifici rese da soggetti che operano nel regime dei contribuenti minimi/forfettari e che, quindi, fatturano le prestazioni senza IVA, indipendentemente dal fatto che le prestazioni di cui trattasi siano rese:

- Di un altro soggetto che opera nel regime dei contribuenti minimi,
- Di un qualsiasi altro soggetto passivo IVA che opera nel regime ordinario;

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dall’art.125 del Codice dei Contratti, il lavoro in parola può essere affidato da questa Amministrazione mediante la procedura dell’affidamento diretto, in quanto detto servizio rientra, a pieno titolo, in uno dei casi tassativamente previsti dall’art.125, comma 10 del Codice stesso e dal vigente Regolamento per la fornitura di beni e servizi approvato con determina commissariale n.58 del 9/11/2012;

RILEVATO che l’importo della fornitura da porre a base dell’affidamento risulta contenuto all’interno della fascia di importo prescritta dall’art.125 comma 11, ultimo periodo, del Codice stesso (importo inferiore ad €40.000,00 IVA esclusa) e che, quindi, potendo procedere ai sensi degli artt. 3 comma 40 e 125, comma 11 del Codice, è consentito l’affidamento diretto;

CONSIDERATO, quindi, che alla luce delle disposizioni sopra richiamate e alla caratteristiche proprie della fornitura in parola, risulta del tutto ammissibile dar corso alle procedure per l’affidamento diretto del medesimo in economia, mediante la procedura dell’affidamento diretto, ad un operatore economico individuato dal Responsabile Unico del Procedimento e che sia qualificato all’espletamento del servizio stesso ai sensi del Codice dei Contratti pubblici, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice stesso;

RITENUTO urgente ed indifferibile procedere al superiore adeguamento alla normativa di legge;

VALUTATO il predetto preventivo e ritenuto lo stesso congruo ed economicamente vantaggioso;

RITENUTO, pertanto, di accettare il superiore preventivo di spesa;

Ciò premesso:

VISTO il carteggio afferente la regolarità della documentazione in possesso dell’ufficio Economato;

VISTA la Delibera Commissariale n. 1 dell’11/01/2011;

VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO l’art. 125 comma 11 del D.lgs 163 del 2006 così come modificato dal D.L. 70/2011 e dalla legge di conversione n.106/2011;

VISTO l’art. 14 dello Statuto dell’Ente per quanto concerne la separazione dei poteri di indirizzo, attribuiti all’organo politico, da quelli di gestione, attribuiti ai dirigenti;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la Circolare n.1/e dell'Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2015 ed in particolare:

- il punto 1 che testualmente individua l'ambito applicativo della disposizione sotto il profilo soggettivo degli Enti destinatari di tale disciplina specificando che ha ad oggetto l'applicabilità alle operazioni effettuate nei confronti delle P.A. ivi indicate

a) Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Tali soggetti, infatti, ancorché dotati di personalità giuridica, devono considerarsi a tutti gli effetti amministrazioni statali, in quanto del tutto compenetrati nella organizzazione dello Stato in ragione di specifici elementi distintivi (cfr. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 20 marzo 2003 e parere dell'Avvocatura dello Stato n. 14720 del 5 febbraio 2001);

b) enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del testo unico degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si ritiene, inoltre, che siano riconducibili in tale categoria, anche gli altri enti locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni. Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici costituiti per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni o di servizi comunali in un determinato territorio, i quali, pertanto, in relazione ad essi, si sostituiscono agli stessi Comuni associati. Una esclusione di tali enti dall'applicazione del meccanismo della scissione contabile non permetterebbe di raggiungere pienamente l'obiettivo del legislatore, limitando, di fatto, l'attuazione della finalità antielusione della norma in commento;

c) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). In base alle medesime considerazioni sopra svolte, al fine di garantire la finalità antielusione della norma in esame, devono ritenersi comprese in tale categoria anche le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, alle quali, peraltro, è obbligatoria l'adesione in forza della riforma recata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

d) istituti universitari;

e) aziende sanitarie locali. Atteso che in alcune Regioni sono stati costituiti appositamente degli enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche, si è dell'avviso che anche tali enti debbano essere ricondotti nell'ambito applicativo della norma in commento. Si tratta, infatti, di enti pubblici che si sostituiscono integralmente alle aziende sanitarie locali e agli enti ospedalieri nell'approvvigionamento di beni e servizi destinati all'attività di questi, svolgendo tale funzione esclusivamente per loro conto, con la conseguenza che una loro esclusione renderebbe sostanzialmente inapplicabile, in tali casi, la norma stessa al settore in argomento;

f) enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;

g) enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);

h) enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);

i) enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

- il punto 1.2 " Soggetti esclusi".

In forza di quanto sopra rappresentato deve ritenersi che la disciplina recata dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 non possa trovare applicazione per le operazioni effettuate nei confronti, ad esempio, degli enti previdenziali privati o privatizzati, essendo la natura pubblica un requisito imprescindibile per l'applicazione della norma in commento, né delle aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA) e della generalità degli enti pubblici economici, che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell'interesse della collettività.

Devono, inoltre, ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti: gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), gli Automobile club provinciali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'Agenzia per L'Italia Digitale (AgID), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Si tratta, infatti, in tali casi, di

enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento.

VISTA la Circolare Federcasa n.8 del 14 gennaio 2015 ed in particolare il penultimo periodo che testualmente recita: "La lettura degli Enti interessati ci esclude dalla norma , ma crea dei problemi per quegli Enti di edilizia residenziale pubblica che gestiscono alloggi per conto dei Comuni con la formula "in nome e per conto";

VISTA la Circolare interna del Dirigente del S.E.F n.2 del 12 febbraio 2015 registrata con prot. 2049/2015 che dispone ".....di continuare ad adottare, per il momento, il sistema tradizionale di ricevimento delle fatture relativamente al solo meccanismo dello split payment" ;

VISTA la Deliberazione Commissariale n.73 del 23 dicembre 2014 con cui è stata approvata la gestione provvisoria di Bilancio per l'esercizio 2015;

VISTO il provvedimento prot. n.567 del 9 gennaio 2015 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – servizio 13, registrato nel protocollo generale dell'Ente al n.163 del 12/01/2015, con in quale viene autorizzata la gestione provvisoria di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2015;

ATTESO che la suddetta spesa rientra nei dodicesimi della gestione provvisoria;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa

DARE ATTO che la spesa di cui sopra è urgente ed indifferibile;

AFFIDARE alla Ditta RG Electronics Service di Ravazza Giuseppe, con sede in Erice (Casa Santa), Via Alba n.4, P.I.-omissis-, i lavori urgenti ed indifferibili già descritti in premessa;

APPROVARE, anche per la congruità dei prezzi, il preventivo di spesa così come formulato dalla predetta Ditta;

DARE ATTO che l'obbligazione scade entro il corrente anno;

IMPEGNARE la somma di € 1.200,00 sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.3 - Titolo I – Aggregato Economico I – Upb 2 - CAP 32 – Art. 03 - affitti e spese servizi e manutenzione uffici - del Bilancio annuale di Previsione del corrente Esercizio Finanziario - gestione competenza – gestione provvisoria;

DARE ATTO che la liquidazione della spesa avverrà, previa verifica dell' esatta esecuzione dei lavori, a presentazione di regolare fattura nonché di dichiarazione di conformità alla legge 37 del 2008;

TRASMETTERE la presente determinazione alla Ditta RG Electronics Service di Ravazza Giuseppe, con sede in Erice (Casa Santa), Via Alba n.4.

IL DIRIGENTE DEL S.E.F.

| | |
|---|---|
| SERVIZIO PROPONENTE ECONOMATO | SETTORE INTERESSATO ECONOMICO-FINANZIARIO |
| Oggetto: | <i>TRAPANI – IACP - SEF – DITTA RG ELECTRONICS SERVICE DI RAVAZZA GIUSEPPE – LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI INSTALLAZIONE LAMPADE DI EMERGENZA E SUONERIA CON RELATIVO PULSANTE AD OGNI PIANO DELLO STABILE SEDE DELL'ENTE "REGIME DI REVERSE CHARGE" – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z2B137804A.-</i> |
| Impegno n° 89 Anno Gestione : 2015 INTERV. 01.01.001.0002 U.P.B. 2 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI CAP. 32 / 3 Importo: €1.200,00 | |
| Il sottoscritto dirigente del S.E.F. A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di €: 1.200,00 All'intervento/capitolo/ sopradescritto | |
| Data 11-03-2015 | GABRIELE NUNZIATA |

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IST.AUTONOMO CASE POP. TRAPANI
CONTO ECONOMO

IL CAPO DEL SETT.
ECONOMICO-
FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA